

ORARIO DI LAVORO: sentenza della Cassazione su obbligo per i Dirigenti

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. PENALE – Sez. II – DELL'1.8.2019, N. 35414

Gianpaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Nell'ambito di una causa penale alcuni ricorrenti hanno propugnato l'interpretazione dell'art. 15 del CCNL 8.6.2000 volta ad escludere l'esistenza di qualsiasi obbligo di orario per i dirigenti di struttura complessa.

In proposito, la Corte di Cassazione, sez. penale, ha dapprima evidenziato come l'art. 15 del CCNL stabilisce che i dirigenti di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio al fine di garantire il normale funzionamento della struttura cui sono proposti ed organizzano il proprio tempo lavoro per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare, articolando il proprio orario di lavoro in modo flessibile per correlarlo con quello degli altri dirigenti della struttura, ossia di quelli che ai sensi dell'art. 14 CCNL debbono prestare almeno 38 ore settimanali.

Il richiamo esplicito all'orario di lavoro dei dirigenti, ai fini proprio delle modalità di espletamento della prestazione – tanto che nel caso in esame sono previsti anche rilevamenti con il badge marca tempo – ha precisato quindi la Corte di Cassazione, serve proprio a dare contenuto all'orario di lavoro dei dirigenti responsabili delle strutture complesse, quale misura minima esigibile, nell'ambito di un incarico dove, semmai, è richiesto un maggiore impegno – al quale corrisponde una più elevata retribuzione – per le esigenze della struttura sanitaria.

La flessibilità oraria, infatti, ha aggiunto la Corte di Cassazione, non costituisce una sorta di privilegio per detta dirigenza, ma rappresenta un meccanismo di maggior responsabilizzazione e di orientamento al risultato, nel senso che l'assolvimento di un debito orario minimo non può esaurire, per il dirigente, la prestazione lavorativa, richiedendosi poi, anche il raggiungimento del risultato, ma certamente non se ne può ragionevolmente prescindere.

In merito la Corte di Cassazione, sez. penale – sez. II – con la sentenza dell'1.8.2019 ha richiamato la sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n. 199 dell'8 agosto 2017 e la sentenza della Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro, n. 1497/2017).